

del 28 giugno 2025



Decreto Legge Forze di Polizia Esito incontro

Nel corso della mattinata odierna si è tenuto il previsto incontro nel corso del quale il Ministro dell'Interno ed il Capo della Polizia hanno esposto alle delegazioni sindacali della Polizia di Stato lo stato di definizione, ed i rispettivi contenuti, del Decreto Legge Forze di Polizia le cui linee portanti erano state anticipate lo scorso 20 marzo.

È stato innanzitutto chiarito che l'emanazione dell'atto normativo dovrà essere conciliata con il calendario parlamentare. Ciò per consentire in primo luogo che il termine ultimo per la conversione in legge, che deve avvenire con voto delle Camere entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non cada nel mese di agosto, periodo in cui è prevista la pausa estiva. Secondariamente perché, sempre per la ridotta finestra cronologica che residuerebbe, non vi sarebbero le condizioni per poter mettere a punto i fisiologici emendamenti che di prassi accompagnano il percorso di approvazione dei Decreti Legge.

Pertanto, in assenza di una precisa indicazione, una prognosi ragionevole induce a stimare intorno alla metà di luglio il momento in cui il Governo darà il via libera alla novella in narrativa.

Da un punto di vista strutturale, l'atto normativo dovrebbe contenere 34 articoli, di cui 12 dedicati alla Polizia di Stato. Rispetto al progetto originario saranno confermati, come richiesto sin da subito dal SIULP, gli interventi sul prolungamento della fase transitoria a tutto il 2029. Un immediato effetto di questa proroga sarà l'azzeramento del vincolo sulla riserva per i concorsi pubblici da Vice Ispettore di cui beneficerebbero i concorrenti interni, a favore dei quali verrebbero messi a disposizione migliaia di nuovi posti per l'intera durata della deroga, con una suddivisione determinata sulla base delle carenze registrate per ciascuno degli anni a venire.

Proprio con riguardo ai concorsi pubblici da Vice Ispettore saranno diversificati in ragione del titolo di studio richiesto per la partecipazione. Verrà infatti introdotto uno specifico percorso concorsuale destinato a candidati in possesso del titolo di laurea triennale, i cui vincitori verranno avviati ad un corso di formazione più breve di quello che sono chiamati a frequentare i vincitori che concorreranno per concorsi in cui viene richiesto il diploma di scuola media superiore.

È stata confermata anche l'estensione fino al 20% dei posti messi a bando per i concorsi in atto da Vice Ispettore. Ed altra conferma concerne i concorsi interni da Ispettore Superiore, anticipati al 2025 ed al 2027. Non essendo stata espressamente trattata dalla parte pubblica la questione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, la delegazione del SIULP ha chiesto con fermezza che, in coerenza con la natura derogatoria del disegno legislativo, non venisse richiesto il possesso (almeno) della laurea breve, se non altro per evitare che chi l'aveva conseguita presso atenei convenzionati con l'Amministrazione non raggiungendo i richiedi 2/3 di crediti formativi specifici venisse penalizzato dall'incomprensibile rigidità imposta dall'attuale stesura uscita dal riordino del 2017.

Sempre in tema di concorsi, potrebbe essere rivisitata la struttura degli accertamenti attitudinali in sede di selezione, spostandoli alla fine del corso di formazione e del periodo di prova la verifica sul possesso dei requisiti attitudinali.

Quanto alla partecipazione ai concorsi per la progressione in carriera del personale è stata premiata un'altra battaglia rivendicata a lungo dal SIULP, cioè quella che per i già appartenenti all'Amministrazione dovrebbe, finalmente, essere prevista l'esenzione dalle prove di efficienza fisica.

Significativi interventi interesserebbero anche i ruoli dirigenziali, per i quali verranno resi disponibili un maggior numero di posti di funzione: 45 posti in più nella qualifica di Primo Dirigente del ruolo ordinario e 10 in più per la corrispondente qualifica dei ruoli tecnici, cui si andranno ad aggiungere anche 5 ulteriori posti da Dirigente Superiore Tecnico. Incrementi che saranno accompagnati dalla riduzione del periodo di permanenza per la valutazione e la promozione a primo dirigente, con ripristino della procedura concorsuale per accedervi.

Questo dovrebbe rendere possibile dotare ogni Questura di almeno due primi dirigenti per la copertura degli incarichi di Vicario del Questore e Capo di Gabinetto, nonché di avere almeno un Primo Dirigente nelle Divisioni Anticrimine delle Questure di livello superiore.

Vedrà la luce anche una storica rivendicazione del SIULP, e cioè l'ampliamento delle classi di laurea utili a concorrere per accedere alla carriera dei funzionari, che consentirà di diversificare i profili professionali anche valorizzando professionalità già presenti nelle fila dell'Amministrazione che fino ad oggi, non avendo gratificanti opportunità al nostro interno, hanno non di rado optato per offerte più remunerative provenienti dal mondo del lavoro. E proprio per evitare l'altrimenti difficilmente arginabile esodo dei Medici della Polizia di Stato è stata previsto

l'inquadramento diretto dei neo-assunti nella qualifica di Medico Capo, quindi in posizione dirigenziale, con riduzione dei tempi di permanenza per l'accesso alle qualifiche superiori.

Altre disposizioni di carattere funzionale sono quelle relative al rafforzamento dei presidi territoriali, ed in particolare al potenziamento della vigilanza sui litorali e sulla rete ferroviaria. Si investirà anche nel miglioramento dell'interazione tra le banche dati assicurando maggiori performance nei controlli facendo dialogare lo SDI con il casellario centrale di identità.

La delegazione del SIULP, nel proprio intervento, ha rappresentato una serie di criticità che meriterebbero di essere tenute in considerazione ed inserite nel progetto normativo nelle more della pubblicazione.

Prima tra le quali lo snellimento delle procedure per il riconoscimento dei premi e delle ricompense, un tema che, nonostante gli sforzi compiuti per azzerare l'arretrato, continua a condizionare la formazione delle graduatorie concorsuali.

È stata secondariamente accolta la nostra sollecitazione per l'Istituzione di un fondo per le spese che deve sostenere il personale in quiescenza chiamato a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria in relazione ad attività compiute durante il servizio. Una situazione che, come il SIULP ha avuto occasione di rappresentare anche di recente, vede oggi gli interessati costretti a farsi carico di impegnative spese per raggiungere le sedi processuali ampiamente superiori agli irrisori rimborsi previsti dalle tabelle approntate dal Ministero della Giustizia.

Sul diverso versante delle spese di missione è stata ribadita la necessità di una moratoria con efficacia retroattiva, almeno per l'intero anno corrente, sull'applicazione della normativa che prevede la tassazione delle spese di missione che non siano tracciabili. E questo per evitare che l'inerzia di prassi che vedono l'erogazione degli anticipi in contante disposti dagli uffici amministrativo contabili finisca per determinare rilevanti perdite patrimoniali su incolpevoli operatori.

Da ultimo è stata affrontata la questione del conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso da Allievo Agente. Prendendo l'abbrivio dall'apertura contenuta nella nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., che lo scorso 17 giugno, riscontrando le corali istanze delle rappresentanze sindacali, dava per plausibile una correzione in corso d'opera dell'assetto ordinamentale, la delegazione SIULP, anche in considerazione della neutralità economica che ciò comporterebbe, ha esortato la controparte pubblica ad inserire nel testo dell'emanando decreto un emendamento applicabile già alla procedura selettiva del concorso per 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato in fase di svolgimento in questi giorni, onde consentire ai candidati di poter ottenere il diploma di scuola superiore di II grado entro l'anno scolastico corrente, e non già nei restrittivi termini previsti dalla legislazione vigente.

Il SIULP ha recepito con favore le previsioni normative che saranno a breve sottoposte al vaglio del Consiglio dei Ministri, ma ha colto l'occasione per ribadire, ancora una volta, una questione che da anni denunciavamo con forza, e cioè che dal 2029 avremo meno di 10.000 ispettori in tutta Italia, gli ispettori superiori saranno praticamente esauriti e dei sostituti commissari resteranno solo sparute presenze.

È per questo che stiamo sollecitando con urgenza l'adozione di un decreto sulla funzionalità dell'Amministrazione.

L'obiettivo dev'essere uno solo: quello di agire subito per mantenere l'efficacia di uno strumento che potrebbe essere decisivo. Le aspettative sono altissime e i problemi sul tavolo sono reali.

Uno dei nodi centrali riguarda proprio la questione dei diplomandi nei concorsi per allievi agenti. Una tematica che ha carattere di assoluta urgenza. Se non si interviene subito per includerli nel decreto, rischiamo di escludere tanti dei candidati risultati idonei al concorso bandito per 4.617 Allievi Agenti, impedendo loro l'avvio al corso. Un danno organizzativo e istituzionale inaccettabile, con ripercussioni pesantissime anche sulla pianificazione delle attività formative.

Sul concorso per ispettori superiori, poi, serve chiarezza. La laurea è requisito necessario per la partecipazione, o no?

Per il SIULP, nella fase transitoria, la laurea non deve essere considerata necessaria. Non possiamo lasciare spazio a incertezze che rischiano di paralizzare il sistema proprio nel momento in cui c'è bisogno di massima chiarezza e velocità d'azione.

Abbiamo evidenziato al Ministro e al Capo della Polizia un problema che coinvolge tutte le questure d'Italia. La progressiva perdita dei lavoratori interinali negli uffici immigrazione. Una questione che, se ignorata, comporterà uno spostamento necessario di circa 1.000/1.500 poliziotti dalle attività operative alle mansioni amministrative oggi svolte da personale esterno con anni di esperienza. Una scelta che andrebbe a compromettere ulteriormente la funzionalità dell'apparato, proprio nei settori più delicati.

Il SIULP, infine ha posto sul tavolo due temi cruciali legati alla previdenza del personale della Polizia di Stato. La modifica dell'art. 59 dell'ordinamento per permettere, su richiesta dell'interessato, il trattenimento in servizio per ulteriori due anni. Una misura di buon senso e di immediata applicabilità, ma che allo stesso tempo garantisce continuità e funzionalità dell'apparato sicurezza e la prospettiva di un trattamento pensionistico più vantaggioso ai poliziotti, soprattutto a quelli che godono del trattamento contributivo. E poi la questione che in questo momento sembra essere la più delicata e attenzionata: la previdenza dedicata. Un argomento previsto nella prima bozza del decreto ma poi scomparso dal dibattito. Per il SIULP si tratta di una priorità assoluta. Occorre definire subito i fondi disponibili, prevedere finanziamenti adeguati e aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni rappresentative. Non c'è più tempo da perdere.

In chiusura, questa O.S. ha ribadito al Ministro Piantedosi una richiesta chiara e decisa: intervenire con determinazione contro gli attacchi esterni – spesso infondati e strumentali – che colpiscono la credibilità e la solidità della nostra Istituzione.

Procedimenti di riconoscimento status “Vittime del dovere” – Tempi e percorsi di verifica

Un nostro assiduo lettore ci chiede quali determinazioni possa assumere rispetto al fatto di aver presentato una richiesta per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, circa cinque anni orsono, e di non aver ricevuto alcuna risposta al riguardo.

Il DPR n. 90/2010 non prevede una tempistica per il procedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere. Pertanto, si applicano i termini generali di cui alla legge n. 241/1990 che dovrebbero essere di 30 giorni, ma sarebbe meglio considerare quello massimo di 180 giorni.

In tutti i casi in cui si vogliono avere notizie circa lo stato di un procedimento amministrativo, si può chiedere direttamente all'Amministrazione interessata, con lettera raccomandata o Pec, di avere contezza in merito alla definizione del procedimento amministrativo e al nominativo del funzionario responsabile dello stesso.

Inoltre, potrà essere esercitato il diritto di accesso al fascicolo del procedimento con una formale istanza indirizzata all'amministrazione competente.

Alle istanze di accesso è dovuto un preciso e puntuale riscontro essendo sanzionabile il comportamento di chi non provvede a rendere noti i motivi della mancata consegna della documentazione ulteriore, pur essendo stata oggetto di specifica richiesta (principio enunciato nel provvedimento n. 137 del 7 marzo 2024 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila Euro nei confronti di una banca, in relazione all'accoglimento di un reclamo presentato da una ex dipendente che rappresentava di aver ricevuto un riscontro non idoneo a una richiesta di accesso agli atti formulata con riferimento a un procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione a suo carico).

Il diritto d'accesso è, normalmente, esercitato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti Pubblici, degli Enti Locali e dei concessionari di pubblici servizi, da una serie di soggetti legittimati. Questi sono:

- soggetti che hanno l'obbligo o la possibilità di intervenire nel procedimento;
- soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale deve produrre effetti;
- soggetti, diversi dai destinatari finali, che possono comunque subire pregiudizi dal provvedimento, anche se costituiti in associazioni o comitati. In tal caso deve essere verificata la loro rappresentatività quali portatori di un interesse diffuso.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha attivato, dal 1° marzo 2024, una piattaforma informatica dedicata alla presentazione e alla trattazione delle richieste di riconoscimento di status di Vittime del Dovere.

Il sistema gestisce le istanze inerenti agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Polizie locali nonché a tutte le persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal DPR 510/1990.

Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo: vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it L'accesso al portale è consentito solo tramite SPID (identità digitale) o CIE (carta d'identità elettronica) e le istanze potranno essere presentate solo dal diretto interessato oppure dai familiari superstiti.

Una volta concluso il deposito della domanda è possibile scaricare la ricevuta secondo i seguenti passaggi:

- sezione "Vai allo storico" presente in homepage;
- nella pagina "Storico domande" sono visibili le domande in corso;
- accanto alla domanda sono presenti tre puntini nella colonna "Dettagli";
- selezionare "Cronologia" nel menu a tendina;
- nella sezione "Dettaglio sull'invio della domanda" è possibile scaricare la ricevuta della domanda.

Tutto l'iter inerente alla pratica sarà disponibile sulla piattaforma alla propria pagina personale.

A seguito del confronto con l'Ufficio competente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza è possibile segnalare alcune accortezze al fine di consentire il corretto deposito della domanda e l'avvio della successiva fase di trattazione.

La documentazione conforme all'originale può essere richiesta all'Ufficio competente senza necessità di deposito di istanza di accesso agli atti. La richiesta, così come il rilascio di copia, è priva di oneri e si sostanzia in una copia del fascicolo (o di parte di esso) con l'apposizione del timbro "è conforme all'originale". I documenti utili alla trattazione della pratica sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Ordine di servizio;
- Relazioni di servizio;
- Ordinanza del Questore;
- Atti di polizia giudiziaria;
- Documentazione sanitaria;
- Riconoscimento della patologia come riconducibile ai fatti di servizio.

Il termine per la conclusione del procedimento è spesso superato a causa delle sospensioni dichiarate nella fase istruttoria poiché si devono coordinare spesso differenti uffici e, per i casi più datati, diventa complesso recuperare la documentazione stessa.

Il percorso non è sempre rapido e può variare a seconda della complessità del caso e della documentazione presentata. Consigliamo preliminarmente di verificare lo stato della pratica inoltrando una PEC al Ministero utilizzando per la selezione degli indirizzi il seguente link agli indirizzi utili (www.vittimedeldovere.it/numerilink.php.)

Per visualizzare lo stato di lavorazione di una domanda è necessario seguire i seguenti passaggi:

- sezione "Vai allo storico" presente in homepage;
- nella pagina "Storico domande" sono visibili le domande in corso;

- accanto alla domanda sono presenti tre puntini nella colonna "Dettagli";
- selezionare "Cronologia" nel menu a tendina.
- In caso di respingimento della domanda l'interessato ha la possibilità di impugnare la decisione davanti al Tribunale ordinario, Sezione lavoro, previdenza e assistenza, competente per territorio con l'assistenza tecnica di un Avvocato.

Tutela legale – Coordinamento tra norme legislative e disposizioni contrattuali

Riportiamo il testo della lettera inviata alla DAGEP il 25 giugno 2025 dalla Segreteria Nazionale:

“...Con il decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla tutela legale del personale della Polizia di Stato.

In particolare, l’articolo 22 comma 1 del citato decreto prevede che: “a decorrere dall’anno 2025, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell’ufficiale o agente a titolo di dolo”.

Il comma 2 della sopra citata disposizione normativa riguarda sostanzialmente la possibilità di rivalsa che viene esclusa in molteplici casi di assoluzione, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

*Nel decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 non si rinviene alcuna norma di coordinamento con la previgente normativa contrattuale in materia di tutela legale sicché, in mancanza di un espresso riferimento abrogativo non sembrano esserci motivi per non ritenere tuttora vigente l’articolo 12 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 (Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - triennio normativo ed economico 2016-2018), il quale prevede la possibilità di corrispondere una anticipazione che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l’importo di euro 5.000,00, **agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio**, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione di appartenenza e salvo rivalsa se, al termine del procedimento, viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.*

Il menzionato articolo 12 nel recepire accordi sindacali è frutto dell’autonomia negoziale, e il suo finanziamento rinviene dai fondi della contrattazione collettiva di settore.

Su di esso nel corso della sua applicazione si è già formata una rilevante base giurisprudenziale di riferimento, ragion per cui appare evidente l’esigenza di risolvere le problematiche interpretative prospettate per stabilire, per quanto possibile, un coerente rapporto tra normazione legislativa e contrattazione collettiva con la precisazione che, nel nostro caso, non vi è un contrasto ma una concorrenza di norme con lo stesso oggetto di tutela.

*Dall’esame delle due disposizioni, peraltro, si coglie già una sostanziale differenza, nel senso che l’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 ha una più ampia platea di beneficiari annoverando, accanto **agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio**, anche il coniuge, il convivente di fatto e i figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti.*

Pertanto, alla luce del contenuto delle due disposizioni e attesa la mancanza di una espressa previsione di alternative, la prima domanda che ci poniamo è se il dipendente possa avvalersi di entrambe le norme per chiedere e eventualmente ottenere sia la somma prevista dall’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, che la “anticipazione” di cui all’articolo 12 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39.

In secondo luogo, ci chiediamo quali siano le modalità con cui debba essere prodotta l’istanza per avvalersi della previsione di cui all’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, come e a chi debba essere indirizzata e quale sia l’articolazione del relativo procedimento amministrativo, nella sua fase istruttoria e decisionale, non essendo irrilevante l’attribuzione del potere decisorio in un contesto nel quale il numero di istanze presentate deve fare i conti con il limite delle risorse economiche assegnate dalla norma.

Infine, appare assolutamente necessaria l’individuazione dei solidi criteri di riferimento (ordine cronologico? Gravità del reato?) per assicurare il rispetto del principio di trasparenza amministrativa nell’istruttoria delle pratiche.

Per le ragioni che precedono, riteniamo opportuno un urgente confronto con le organizzazioni sindacali, per addivenire all’emanazione di direttive applicative, sulla materia oggetto della presente, da formalizzare successivamente anche attraverso una circolare esplicativa.

Conoscendo la sensibilità circa le questioni attinenti alla tutela e alla salvaguardia dei diritti del personale, si resta in attesa di un urgente, cortese riscontro, cogliendo l’occasione per inviare cordialissimi saluti...”.

Lo stato di malattia va comunicato tempestivamente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13747/2025), ha ribadito l'esigenza di tempestività nella comunicazione dello stato di malattia. Il provvedimento in esame ha definito il caso di un lavoratore assentatosi per motivi di salute che aveva avvisato l'azienda datrice di lavoro solo diversi giorni dopo. Il datore di lavoro, constatando la mancanza di spiegazioni immediate, ha deciso per il licenziamento per giusta causa, ritenendo compromesso il rapporto di fiducia. Il dipendente ha contestato la decisione, ma né in sede di merito né di legittimità ha visto accolta la propria pretesa.

Secondo i giudici della Cassazione, il lavoratore che si assenta dal lavoro deve avvisare subito e fornire una giustificazione valida. Se l'assenza resta senza spiegazioni, anche solo per alcuni giorni, il datore di lavoro ha il diritto di interrompere il rapporto. E la prova dell'assenza ingiustificata è semplice da fornire: bastano, infatti, i registri delle presenze o eventuali comunicazioni aziendali inevase. Il datore di lavoro, in particolare, può ricorrere a badge, timbrature mancanti, report delle risorse umane o e-mail senza risposta per documentare il comportamento omissivo del dipendente.

Anche un messaggio ignorato su app aziendali o una PEC priva di risposta può bastare a dimostrare che il lavoratore non ha giustificato in tempo l'assenza.

Tuttavia, se il dipendente vuole contestare il provvedimento disciplinare, può dimostrare di non aver potuto comunicare l'assenza per cause indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio ricoveri d'urgenza, malori improvvisi, incidenti stradali in zone senza connessione o senza accesso a telefoni o internet.

In tutti questi casi, servono certificazioni ufficiali rilasciate da ospedali o medici, che confermino l'impossibilità materiale di avvisare in tempo l'azienda. Al riguardo, è fondamentale che il dipendente avvisi tempestivamente il datore anche con un semplice messaggio. In molte realtà aziendali, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'assenza improvvisa può creare disagi nella gestione operativa. Per questo, anche solo un giorno di silenzio può essere considerato un'infrazione grave.

Bonus ristrutturazione solo all'erede che usa l'immobile

Presupposto per usufruire del bonus ristrutturazione è l'uso diretto e personale dell'immobile, escludendo ogni impiego a fini reddituali. Pertanto, chi eredita un immobile con bonus ristrutturazione perde le detrazioni nel caso provveda alla locazione dell'immobile stesso.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32117/2024, ha così sancito un principio chiave in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia in ambito successorio.

Chi eredita un immobile con lavori di ristrutturazione ancora in corso di detrazione rischia di non poter più beneficiare del bonus. Si tratta di una pronuncia che non lascia spazio a dubbi circa il fatto che gli sgravi fiscali per il recupero edilizio spettano solo in caso di uso diretto e personale dell'abitazione.

In altre parole, se l'immobile viene dato in affitto, si perde automaticamente il diritto a proseguire con la detrazione.

Tale decisione rischia di avere effetti significativi su tanti contribuenti che, pur subentrando in buona fede nella titolarità di immobili ereditati, li utilizzano come fonte di reddito.

La linea della Cassazione: solo chi "usa" l'immobile ha diritto alla detrazione.

Secondo i giudici di legittimità, l'art. 2, comma 5, l. 289/2002 è molto chiaro: le agevolazioni si trasferiscono all'erede solo se questi mantiene la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

La Corte specifica che si deve trattare di un utilizzo personale, reale, anche saltuario, che permette all'erede di avere un legame concreto con l'immobile. Questo rapporto si interrompe nel momento in cui l'abitazione viene concessa in locazione o in comodato: in tal caso, il beneficiario della detenzione diventa il terzo utilizzatore e non più l'erede.

Ne consegue che chi decide di costituire un diritto reale di godimento a favore di altri sul bene ereditato perde il requisito necessario per continuare a godere delle detrazioni fiscali.

Gli Ermellini, inoltre, evidenziano come tutte le disposizioni normative che introducono agevolazioni fiscali costituiscano delle eccezioni alle norme tributarie. Proprio la loro natura derogatoria fa sì che non sia possibile interpretarle in via estensiva o analogica: il giudice, in questi casi, è tenuto ad una stretta interpretazione.

Il ricorso includeva anche un'eccezione di incostituzionalità, fondata sulla presunta violazione di vari articoli della Costituzione (2, 3 e 42) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, la Cassazione ha respinto ogni censura, dichiarando le questioni non rilevanti e inammissibili.

Secondo la Corte, la norma contestata ha una sua razionalità: concedere i benefici fiscali solo a chi conserva un legame diretto con l'immobile, escludendo chi lo utilizza per finalità reddituali.

Questo criterio non è irragionevole, né viola i principi costituzionali, anzi – ricorda la Corte – rientra nella piena discrezionalità del legislatore.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Pensione anticipata flessibile e Bonus Maroni – inapplicabilità al personale della Polizia di Stato

Alcuni nostri lettori, sulla base della Circolare n. 102 del 16 giugno 2025 diramata dall'INPS, chiedono se sia applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato il cosiddetto Bonus Maroni.

Il bonus Maroni (ora Giorgetti) consiste in un premio in busta paga garantito a chi, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, sceglie volontariamente di restare in servizio.

La fonte è costituita dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), il quale prevede che: "All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente: «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»".

La norma fa riferimento alla maturazione dei "requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Si tratta dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile dal quale, in virtù del disposto del comma 10 dell'articolo 14.1, del decreto-legge n. 4 del 2019 è espressamente escluso il personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e il personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.

In conclusione, il "bonus" che interessa non è applicabile ai lavoratori del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico.



CONOSCI I TUOI DIRITTI ?

CONSULENZA GRATUITA

- ✓ Verifica situazione personale
- ✓ Assistenza per istanze e domande
- ✓ Supporto concreto e riservato

- Equo indennizzo
- Cause di servizio
- Vittime del dovere
- Pensione privilegiata

Hai subito danni fisici o alla salute a causa del servizio?
Non aspettare l'amministrazione... agisci tu!

Il SIULP è al tuo fianco.
Chiama lo Sportello Nazionale SIULP

☎ 06/4455213 (martedì e giovedì - 9:00/12:00)
✉ sportello@siulp.it - chiedi di Roberto Fornari

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 26/2025 del 28 Giugno 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it